



Comune di Arcinazzo Romano

Provincia di Roma

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24
Data: 19-11-2013
OGGETTO: DETERMINAZIONI TARSU 2013

L'anno duemilatredecim addì diciannove del mese di novembre alle ore 17:40 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
TROJA GIACOMO	P		GABRIELI PAOLA	P	
BIFERI ANTONIO	A		LICORNI LUCIANA	P	
BIFERI SANDRO	P		MALAGESI DOMENICO	P	
BONIFAZI ALBERTO	P		MIOZZI ROBERTA	P	
CALLARI ALESSANDRO	P		MUSICHINI GIOVANNA	P	
CALLARI ANTONIO	P		TOCCA ADALBERTO	P	
DE SANTIS MAURIZIO	P				

Consiglieri assegnati n. 13 - Consiglieri in carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **TROJA GIACOMO** nella qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE **PRIMINI CARLA**.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.LGS 18 agosto 2000 n° 267 e sono qui riportati in copia.

Sindaco:” E’ l’ultimo anno che si applica la TARSU. Per il prossimo anno la legge di stabilità rivede tutto. Sono state ridotte le tariffe di 0,30 Euro, pari alla quota da versare allo Stato”.

Cons. Biferi Sandro:” Premetto che il mio voto sarà favorevole, ma ribadisco le mie perplessità su questo intervento di diversificazione della tariffa tra Arcinazzo e Altipiani. Abbiamo impiegato 20 anni per uniformare la tariffa. L’intervento non è opportuno anche perché il prossimo anno il tributo graverà di più sui cittadini”.

Cons. Callari Antonio:” Il pensiero di Sandro era di fare una media e mettere tutti sullo stesso livello, ma agli Altipiani il Comune offre servizi in più, come la raccolta e lo smaltimento delle erbe. La diversificazione non mi piace, per questa volta lasciamo così, poi si farà il ruolo per i proprietari di giardini”.

Cons. Biferi Sandro:” Non si può colpire indiscriminatamente, chi ha i giardini paga. Si poteva pagare come prima e quello che non serviva si utilizzava per le famiglie disagiate”.

Cons. Callari Alessandro:” Sono d’accordo con quanto sostiene Sandro Biferi “.

Sindaco:” Possiamo tornare alla stessa tariffa per Arcinazzo e Altipiani. Esprimiamo la volontà di risolvere il problema rifiuti Arcinazzo-Altipiani al prossimo bilancio “.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art 172 , comma 1 lett c) del D. Lg.vo 267/2000 prevede che al bilancio di previsione sono allegare le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe , le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, con il quale viene, tra l’altro, stabilito che:

“ A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale”;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 20 del 13/06/2013, con la quale sono state stabilite le modalità e le scadenze per il pagamento della TARES per l’anno 2013, ai sensi del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64;;

VISTO l’art. 5, comma 4-quater del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce:

“ In deroga a quanto stabilito dall’art. 14, comma 46 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito , con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal comma 3 del presente articolo, per l’anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente decreto per l’approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato art. 14, comma 13, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge

214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il Comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso “;

ATTESO dunque che il Comune di Arcinazzo Romano intende avvalersi, per l'anno 2013, della deroga prevista nella norma sopra richiamata e di applicare pertanto la TARSU anziché la TARES;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 80 del 07/11/2013, con la quale l'Amministrazione ha stabilito di applicare la TARSU per l'anno 2013 ed ha determinato le relative tariffe;

DATO ATTO che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili;

RITENUTO pertanto di stabilire le scadenze per il pagamento del tributo come di seguito:

- Quota servizi indivisibili a favore dello Stato di Euro 0,30 /mq entro il 16 dicembre 2013;
- Quota a saldo del tributo TARSU per l'anno 2013 a favore del Comune entro il 31 gennaio 2014;

UDITI gli interventi dei consiglieri;

VISTO il TUEL n 267/2000 che fissa il termine per l'approvazione delle tariffe dei tributi comunali entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, termine prorogato al 30 novembre 2013 con l'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 214;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi;

CON n. 12 voti favorevoli

DELIBERA

Di applicare , per l'anno 2013 la TARSU anziché la TARES, ai sensi dell'art. 5, comma 4-quater del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per quanto in narrativa e che qui si intende riportato per intero quale parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili.

Di stabilire le scadenze per il pagamento della TARSU 2013 come di seguito:

- Quota servizi indivisibili a favore dello Stato di Euro 0,30 /mq entro il 16 dicembre 2013;
- Quota a saldo del tributo TARSU per l'anno 2013 a favore del Comune entro il 31 gennaio 2014.

IL PRESIDENTE

F.to TROJA GIACOMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PRIMINI CARLA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 28-11-2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PRIMINI CARLA

Dalla Residenza comunale, li 28-11-2013

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

[] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 19-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PRIMINI CARLA